

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 08 — MINISTERO DELL'INTERNO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.1 cap. 1286	Contributi ad enti, istituti, as- sociazioni, fondazioni ed al- tri organismi	522	522	145
Legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 85	2.1.2.1 cap. 1288	Contributi agli enti	516	—	—
		TOTALE . . .	1.038	522	145

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 09 — MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.4 cap. 2251	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	63.524	63.524	63.524
Legge n. 426 del 1998 art. 1	4.1.2.4 cap. 2252	Contributo da erogare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.)	362	362	362
		TOTALE . . .	63.886	63.886	63.886

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 10 — MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1336	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	487	487	487
		TOTALE . . .	487	487	487

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 12 — MINISTERO DELLA DIFESA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	27.1.2.2 cap. 4091	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.230	7.230	7.230
		TOTALE . . .	7.230	7.230	7.230

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 13 — MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1661	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	6.714	6.714	6.714
		TOTALE . . .	6.714	6.714	6.714

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 14 — MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.3 cap. 2121	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	20.175	20.175	20.175
Legge n. 774 del 1931	2.1.2.5 cap. 1571	Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche	88	88	88
Legge n. 444 del 1998 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2057	Contributo all'Associazione Italia nostra	207	207	207
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2061	Contributo al Fondo ambiente italiano	258	258	258
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 4	3.1.2.1 cap. 2065	Contributo a favore dell'Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano, nonché all'Associazione Centro europeo di Toscolano	2.737	2.737	2.737
Legge n. 253 del 1986	5.1.2.1 cap. 2610	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto	199	199	199
Legge n. 237 del 1999 art. 6	7.1.2.3 cap. 3232	Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni	2.582	2.582	2.582
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 6	7.1.2.3 cap. 3233	Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole	516	516	516

Segue: TABELLA 1

Segue: AMMINISTRAZIONE: 14 — MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 6	7.1.2.3 cap. 3235	Contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 7	7.1.2.3 cap. 3236	Contributo a favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari	258	258	258
Legge n. 404 del 2000 art. 4, comma 2	8.1.2.2 cap. 3491	Contributo al Museo nazionale del Cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso .	516	516	516
Legge n. 534 del 1996 art. 1	3.1.2.1 cap. 2051	Contributi ordinari ad enti e istituti culturali	10.329	10.329	10.329
		TOTALE . . .	38.381	38.381	38.381

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 15 — MINISTERO DELLA SALUTE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.9 cap. 2390	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.488	7.488	7.488
Legge n. 927 del 1980	3.1.2.11 cap. 3410	Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi	129	129	129
		TOTALE . . .	7.617	7.617	7.617

Segue: TABELLA 1

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE

(in migliaia di euro)

Amministrazioni	2002	2003	2004
Economia e finanze	2.634	2.634	2.634
Attività produttive	32.224	32.224	32.224
Giustizia	163	163	163
Affari esteri	12.372	11.752	11.752
Istruzione, università e ricerca	22.021	22.021	22.021
Interno	1.038	522	145
Ambiente e tutela del territorio ..	63.886	63.886	63.886
Infrastrutture e trasporti	487	487	487
Difesa	7.230	7.230	7.230
Politiche agricole e forestali	6.714	6.714	6.714
Beni e attività culturali	38.381	38.381	38.381
Salute	7.617	7.617	7.617
TOTALE GENERALE . . .	194.767	193.631	193.254

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Contenimento e razionalizzazione delle spese).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

25. 1. (ex 23. 14.) Pistone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 2. (ex 23. 41.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: enti pubblici aggiungere la seguente: nazionali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

25. 3. (ex 23. 15.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: enti pubblici aggiungere la seguente: nazionali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 4. (ex 23. 8.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ridotti con la seguente: aumentati.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 5. (ex 23. 40.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: aderiscono con le seguenti: possono aderire.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al terzo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono;

sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

25. 6. (ex 23. 16.) Pistone.

Al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 7. (ex 23. 39.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: al fine di realizzare fino alla fine del comma con le seguenti: , nei modi e alle condizioni stabilite dall'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 8. (ex 23. 9.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: Legge n. 157 del 1992 articolo 7.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

25. 9. (ex 23. 26.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, sopprimere la voce: Legge n. 162 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 128.

2003: — 128.

2004: — 128.

***25. 11.** (ex * 23. 34.) Collé, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Olivieri, Mattarella, Sandi.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, sopprimere la seguente voce: Legge n. 162 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 128.

2003: — 128.

2004: — 128.

*** 25. 35** (ex * 23. 42.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, sopprimere la seguente voce: Legge n. 162 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 128;

2003: — 128;

2004: — 128.

25. 36 (ex 23. 43.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, sopprimere la voce: Legge n. 162 del 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

25. 10. (ex 23. 23.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, sopprimere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: , ad esclusione di quella relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 1

25. 12. (ex 23. 29.) Pecoraro Scanio, Lion.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sopprimere la voce: Legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

25. 13. (ex 23. 24.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sopprimere la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 articolo 1.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

25. 14. (ex 23. 25.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la seguente voce: Legge n. 444 del 1998 articolo 3, comma 5.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

25. 15. (ex 23. 27.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la seguente voce: Legge n. 400 del 2000, articolo 3, comma 6.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

25. 16. (ex 23. 28.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: in un unico capitolo con le seguenti: in un'unica unità previsionale di base.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: la dotazione dei capitoli con le seguenti: la dotazione delle unità previsionali di base.

25. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: decreto aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

***25. 17.** (ex * 23. 38.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: decreto aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

***25. 18.** (ex * 23. 17.) Sgobio, Pistone.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

****25. 19.** (ex 23. 4. e 23. 10.) Rocchi, Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

****25. 21.** (ex ** 23. 31.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

****25. 51.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'emanazione dei decreti ministeriali è subordinata alla presentazione dei relativi schemi alle competenti Commissioni parlamentari, che entro trenta giorni esprimono un proprio parere. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

***25. 22.** (ex * 23. 11.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'emanazione dei decreti ministeriali è subordinata alla presentazione dei relativi schemi alle competenti Commissioni parlamentari, che entro trenta giorni esprimono un proprio parere. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

***25. 23.** (ex * 23. 18.) Sgobio, Pistone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo

25. 24. (ex 23. 12.) Grignaffini, Gambale, Chiaromonte, Carli, Colasio.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 25. (ex 23. 37.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di quella relativa all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, unità previsionale di base n. 3.1.2.41. (cap. 1730) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 8

25. 26. (ex 23. 22.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di quella relativa all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, unità previsionale di base n. 3.1.2.41. (cap. 1730) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 27. (ex 23. 7.) Rocchi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di quella relativa all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, unità previsionale di base n. 4.1.2.4. (cap.2252) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 28. (ex 23. 5.) Rocchi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di quella relativa all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, unità previsionale di base n. 4.1.2.4. (cap.2252) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 8

25. 29. (ex 23. 19.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione delle dotazioni relative all'articolo 3, comma 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, unità previsionale di base n. 3.1.2.1. (cap. 2057), nonché delle dotazioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, unità previsionale di base n. 3.1.2.1. (cap. 2061) del Ministero per i beni e le attività culturali.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 8

25. 30. (ex 23. 21.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione di cui al

presente comma non si applica alla dotazione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, unità previsionale di base n. 4.1.2.4. (cap. 2251) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 8

25. 31. (ex * 23. 20.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione di cui al presente comma non si applica alla dotazione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, unità previsionale di base n. 4.1.2.4. (cap. 2251) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 32. (ex * 23. 6.) Rocchi.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001,

n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono

sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.